

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

A) INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA'

1. Riferimenti normativi.

UCIT s.r.l. (nel seguito "UCIT" o la "Società"), in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D.lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "TUSP"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, TUSP - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico Programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, TUSP);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3, TUSP; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5, TUSP).

2. La Società.

UCIT è la società costituita il 24/03/2006 dalla Provincia di Udine e dal Comune di Udine, che si occupa del controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici sui territori di competenza.

Successivamente, dal 27/04/2012, è entrato a far parte della Società anche l'Ente Provinciale di Gorizia, andando ad estendere la competenza territoriale a circa metà del territorio regionale.

Dal 1° gennaio 2017, a seguito della riforma degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (nel seguito "Regione FVG" o "Amministrazione regionale") di cui alla L.R. 26/2014, l'Amministrazione regionale è subentrata *ex lege* nella proprietà delle quote detenute dalla Provincia di Udine e dalla Provincia di Gorizia (Delibera della Giunta Regionale n. 131/2017).

Con la L.R. 9 agosto 2018, n. 20 UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.

La Società ha svolto la funzione di controllo e accertamento su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei Comuni di Trieste e Pordenone, che sono rimaste autorità indipendenti fino al 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 come modificata dalla L.R. 29 giugno 2020, n. 13, art. 88, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la competenza è stata estesa a tutto il territorio regionale.

La Società ha per oggetto l'esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, della attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

La Società:

- può esclusivamente compiere le operazioni ed assumere le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste da leggi speciali;
- deve operare esclusivamente per i soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara.


La Società gestisce, per conto degli enti soci, il catasto telematico degli impianti termici di tutto il territorio di propria competenza. Lo Statuto della Società è stato modificato e integrato giusta delibera della Giunta Regionale n. 1437 del 28 luglio 2017 ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni normative introdotte dal TUSP.

3. La compagine sociale.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

- REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 80%
- COMUNE DI UDINE 20 %

Il capitale sociale ammonta a 30.000,00 € interamente versato.



Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 che, come detto, ha esteso la competenza dell'Amministrazione regionale in materia di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici sull'intero territorio regionale, il Comune di Udine, nell'ambito della revisione periodica ex art. 20 del TUSP delle proprie partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2019 e approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 21 dicembre 2020, ha disposto la razionalizzazione della partecipazione posseduta in UCIT mediante alienazione della stessa a Regione FVG.

4. Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare in data 05/11/2018, il quale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

È composto da 3 membri, due nominati dal socio di maggioranza, nelle persone del dott. Alberto Toneatto (Presidente) e ing. Elena Viero (Consigliere) e uno dal socio di minoranza nella persona del dott. geol. Gianpaolo Drolì.

5. Organo di controllo – Revisore.

L'Organo di controllo è costituito da un sindaco unico con funzioni di revisione legale, nella persona del dott. Marco Lunazzi, nominato su indicazione del socio di maggioranza con delibera assembleare in data 27/02/2018, il quale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

6. Il personale.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Tipologia	Numero
Quadri	1
Impiegati amministrativi	4
Impiegati tecnici	1

La Società non ha personale in esubero, bensì risulta sottorganico già da diversi esercizi.

L'allargamento delle attività come disposto dalla L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ripropone la necessità di proseguire con l'adeguamento dell'organico con l'inserimento di personale che abbia competenze sia per la gestione dell'area amministrativa che per la gestione dell'area tecnica.

La Società è riuscita nell'esercizio 2019 a portare a compimento l'iter per l'inserimento di una delle due risorse previste giusta autorizzazione della DGR 420/2019, mediante lo strumento della mobilità interna dei dipendenti delle società controllate.

Con delibera assembleare di data 22 febbraio 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per il reclutamento del personale e, pertanto, la Società nel corso dell'esercizio 2021 darà avvio all'iter per la selezione di una nuova unità.

B) PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2 anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Si segnala che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19, pur essendo intervenuta con significative misure derogatorie temporanee a sostegno delle imprese, non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 del TUSP.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Organo amministrativo della Società ha adottato giusta delibera consiliare di data 30/03/2020 il presente “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'Organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1) STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato quale strumento di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio l'analisi di indici e margini di bilancio.

1.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- andamento delle poste di bilancio più significative (crediti, debiti, utile, etc.) valutati sulla base degli obiettivi che la società deve perseguire;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- solidità patrimoniale: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	2020	2019	2018	2017	2016
Utile di esercizio	55.266,00	54.510,00	107.646,00	280.398,00	142.189,00
Patrimonio netto	647.707,00	592.442,00	537.933,00	710.683,00	501.380,00
Disponibilità liquide	1.465.499,00	1.141.600,00	1.144.925,00	634.432,00	366.623,00
Crediti	129.561,00	163.946,00	567.872,00	412.962,00	347.833,00
Debiti a breve termine	893.328	657.845,00	1.126.928,00	288.095,00	180.107,00

	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Stato Patrimoniale					
Margini					
Margine di tesoreria	699.856,00	645.419,00	585.869,00	759.299,00	534.399,00
Margine di struttura (capitale proprio/immobilizzazioni)	39,66	95,45	92,16	65,56	26,79
Indici					
Indice di liquidità primaria	1,79	1,99	1,52	3,66	4,00
Indice di copertura delle immobilizzazioni	44,31	106,20	102,30	71,66	29,86
Indipendenza finanziaria	40,01%	44,25%	31,20%	66,73%	67,85%
Conto economico					
Margini					
Margine operativo lordo (MOL)	74.573,00	70.399,00	214.112,00	400.801,00	221.376,00
Risultato operativo (EBIT)	70.593,00	66.458,00	171.456,00	389.787,00	209.759,00
Indici					
Return on Equity (ROE)	8,53	9,20	20,01	39,45	28,36
Return on Investment (ROI)	4,36	5,04	9,95	36,60	28,38
Return on sales (ROS)	14,35	9,33	24,23	37,73	24,17

2) MONITORAGGIO PERIODICO.

Periodicamente l'Organo amministrativo provvederà a monitorare e verificare l'andamento degli incassi relativi al ruolo di agente contabile e delle spese sostenute, in base anche al bilancio di previsione approvato. Non è fattibile calcolare gli indici di bilancio con cadenza infrannuale poiché il contributo concesso dalla Regione FVG a copertura delle spese, che rappresenta la maggior parte dei ricavi, viene calcolato unicamente in occasione della redazione del bilancio di esercizio. Pertanto, gli indici calcolati in assenza della quantificazione del contributo non sarebbero rappresentativi della reale situazione aziendale.

Qualora emergessero uno o più elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi aziendale, l'Organo amministrativo adotterà senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento da sottoporre preventivamente ai Soci.

3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

3.1. Esame degli indicatori

I principali valori economici sono tutti positivi.

Il confronto più significativo si ha tra gli anni 2019 e 2020, primo biennio intero in cui è variata la connotazione contabile e fiscale del contributo per volontà del Socio di maggioranza Regione FVG, che non sono più trattenuti dalla Società come corrispettivo per l'attività svolta.

L'attività di Agente contabile per conto della Regione FVG prevede infatti che, a fronte del riversamento al socio Regione FVG dei contributi riscossi, che trovano collocazione nel bilancio tra i Debiti a breve termine, venga concesso a UCIT un contributo finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese sostenute durante l'esercizio.

Questo modello di business spiega la progressiva riduzione dell'utile di esercizio, e dei crediti, conseguente alla riduzione delle fatture emesse, a fronte dell'aumento delle disponibilità liquide.

L'utile di esercizio pari a € 55.266,00 è in linea con quanto registrato nell'esercizio precedente (€ 54.510,00): l'utile deriva esclusivamente dalla coesistenza di due regimi contributivi, uno per il territorio del Comune di Udine (che genera ricavi) e uno per il territorio di competenza regionale (agente contabile). Nella prospettiva di un accentramento delle competenze, che si è realizzata compiutamente a partire dal 01/01/2021, e di conseguenza di uniformare le modalità di gestione del contributo il risultato d'esercizio dovrebbe tendere al pareggio.

Gli indicatori che servono a valutare la solvibilità e la liquidità aziendale riportano tutti valori positivi. L'indice di indipendenza finanziaria, stabile rispetto all'anno precedente è piuttosto basso, ma è conseguenza del valore dei debiti a breve termine che comprendono i contributi da versare alla Regione FVG.

Gli indici di redditività, ROE, ROI, ROS, che consentono di valutare la capacità dell'impresa di creare valore, non sono significativi se utilizzati nel loro significato letterale, ma in questo contesto è interessante valutare come si è modificato l'andamento negli anni, soprattutto tra il biennio 2016-2017 e il biennio 2019-2020, in relazione alla diversa composizione dei ricavi; la drastica riduzione dei suddetti indici, specialmente a partire dall'anno 2019, è conseguente all'appostazione del contributo regionale (che è la parte più consistente dei ricavi dell'anno e sarà l'unico ricavo a partire dal 2021) nella voce A5 dei ricavi.

	2020	2019	2018	2017	2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	114.696,00	150.593,00	304.472,00	1.029.753,00	865.913,00
Altri ricavi	377.357,00	561.345,00	403.054,00	3.377,00	2.078,00
Totale	492.053,00	711.938,00	707.526,00	1.033.130,00	867.991,00

Non ha significato analizzare indicatori che afferiscono all'indebitamento, in quanto la Società per il suo funzionamento non necessita di ricorso all'indebitamento finanziario tramite istituti di credito.

Le riserve ammontano a oltre 500.000,00 € (compresa la riserva legale che ha già raggiunto il quinto del capitale sociale), è positivo l'andamento dei risultati di gestione ed è buona la situazione patrimoniale della Società.

3.2. Esiti della valutazione

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati ai punti 1.1. e 1.2 in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016.

I risultati dell'attività di analisi effettuata, stante il ruolo di agente contabile per il socio Regione FVG, inducono l'Organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia **MOLTO BASSO**.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per l’acquisto di lavori, beni, servizi in economia; - Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; - Regolamento per il reclutamento del personale (aggiornamento 2020); - Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (aggiornamento 2020); - Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (<i>whistleblowing</i>) 	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell’attività svolta, non si è dotata di una struttura interna di controllo oltre al Revisore. A fronte della modifica normativa apportata dalla L.R. 29 giugno 2020, n. 13, che ha

			<p>posticipato al 1° gennaio 2021 la decorrenza – prevista per il 1° luglio 2021 - dell'estensione a tutto il territorio regionale della competenza di Regione FVG in materia di controllo degli impianti termici, la Società, anche in un'ottica di ottimizzazione delle attività e delle risorse, ha differito all'esercizio 2021 l'avvio dell'iter finalizzato all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("MOG 231") e alla conseguente costituzione dell'Organismo di Vigilanza ("ODV").</p> <p>L'ODV sarà dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa e controllo sulle attività aziendali ai fini della verifica dell'effettività, adeguatezza e aggiornamento del MOG 231.</p> <p>Nell'ambito dell'elaborazione del MOG 231 sarà svolta un'approfondita mappatura e la revisione integrale delle aree e dei processi aziendali anche con l'obiettivo di implementare i presidi organizzativi - quali procedure o regolamenti interni - che si renderanno opportuni, tenuto conto delle dimensioni e dell'operatività di UCIT.</p>
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento dei dipendenti; - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012. 	<p>Con la prevista adozione del MOG 231, la Società predisporrà uno specifico Codice Etico comprensivo di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio.</p>
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		<p>Si ritiene l'assetto come sopra esposto adeguato e, tenuto conto degli ulteriori presidi in fase di introduzione, non si reputa necessario, al momento, di procedere con l'adozione anche di specifici programmi di responsabilità sociale di impresa.</p>

Tenuto conto delle dimensioni di UCIT e del suo specifico modello di business, si ritiene che gli "strumenti di governo societario" in essere e gli ulteriori presidi che la Società adotterà nel corso dell'esercizio 2021 possano garantire una sana e prudente gestione e la mitigazione dei rischi aziendali non ravvisandosi pertanto la necessità, per il momento, di ulteriori integrazioni.

Udine, 29 marzo 2021
Prot. U2021/000105

Ucit srl
Il Presidente
dott. Alberto Toneatto